



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.

Roma, li

Alle Organizzazioni Sindacali



GDAP-0181038-2007

PLU-GDAP-1e00-06/06/2007-0181038-2007

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A. Via della Consolata, n. 43/A
00164 ROMA

S.A.G.-P.P. Via della Trinità dei Pellegrini, n. 1
00186 ROMA

e, p.c.

Si.A.P.Pe Via Belice, 13
00012 Guidonia Roma

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
Via Mompiani G., 7
00192 Roma

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

SEDE



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193
(parametrazione). - Risposta a quesiti .

Per opportuna informativa si trasmette in allegato la LETTERA
CIRCOLARE n. 0159099 datata 18.5.2007 della Direzione Generale del Personale
e della Formazione , inerente a quanto indicato in oggetto.

per **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**
Luisa Pesante



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - SEZIONE II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma, li

LETTERA CIRCOLARE

GDAP-0159099-2007

PU-GDAP-2000-18/05/2007-0159099-2007

Ai Signori Direttori delle Direzioni Generali
del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali della
Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione
e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Al Signor Dirigente Responsabile del
Gruppo Operativo Mobile

e, p.c.

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Al Sig. Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n.193. (parametrizzazione).-
Risposta a quesiti.-

Come è noto, in seguito ai miglioramenti economici derivanti dall'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2005, della nuova struttura del trattamento economico per il personale del Comparto Sicurezza (cosiddetta parametrizzazione), nonché dei miglioramenti



Ministero della Giustizia

economici derivanti dagli aumenti stipendiali previsti dal D.P.R. 5 novembre 2004, n.301, questo Ufficio ha ritenuto di procedere all'assorbimento dell'assegno ad personam, previsto dalla previgente normativa correlata ai livelli retributivi, nei confronti del personale di polizia penitenziaria, delle varie qualifiche, già in godimento del beneficio di che trattasi alla data del 31 dicembre 2004.

Tenuto conto delle numerose istanze che continuavano a pervenire da parte del personale interessato nelle quali gli istanti, oltre a lamentare la non corretta applicazione della norma da parte di questo Ufficio, evidenziavano che l'Amministrazione non aveva tenuto conto, altresì, del disposto di cui dall'articolo 3, comma 57, della legge n.537/1993, questo Ufficio ritenne di richiedere specifico parere, in proposito, al competente Ministero dell'Economica e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - Ufficio X.

Con nota n.13493/13455 in data 31 gennaio 2007 il suddetto Dicastero, nel concordare con l'operato di questa Amministrazione, ha precisato che l'articolo 3, comma 57 della legge n.537/1993, invocato dai dipendenti al fine di poter continuare a mantenere l'assegno ad personam in godimento alla data del 31 dicembre 2004, riguarda il "passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione previsto dall'articolo 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Nel caso di che trattasi, invece, non si configura il "passaggio di carriera" nei sensi intesi dalla norma sopra richiamata ma, piuttosto, di meri passaggi di qualifica all'interno della carriera di appartenenza e, pertanto, l'avvenuta conservazione nel tempo del maggior trattamento in godimento non è riconducibile alla fattispecie disciplinata dalla richiamata legge 537/1993.

Per i motivi sopra esposti, il predetto Dicastero ha inoltre precisato che ".... nessun assegno personale connesso alla previgente struttura retributiva avrebbe comunque potuto essere conservato in presenza di quello introdotto dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, anche tenuto conto del disposto di cui all'articolo 3, comma 5, di tale decreto secondo il quale in caso di attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento al personale interessato compete apposito - assegno personale - " da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica e/o al grado superiore".

Del contenuto della presente se ne dia comunicazione ai dipendenti interessati significando che la presente vale quale riscontro ai quesiti dagli stessi formulati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo DE PASCALIS